



Oggetto: Contenzioso Fazio Antonina/Consortio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Carlo Giorgianni

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Barcellona P.G. RG. 314/22 tra le parti Fazio Antonina /Consortio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 106/24 dell'11/03/24, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 6.128,38 oltre ad interessi per € 74,72, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 1.692,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 1.939,94 da distrarsi all'avv. Carlo Giorgianni, come da conteggio allegato ed inviato dal ns. legale, per un totale complessivo di € 8.143,04

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 8.143,04 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 106/24 dell'11/03/24 del G.d.P. di Barcellona P.G. il pagamento della somma di € 6.203,10 in favore di Fazio Antonina nata a Messina il 25/08/81 c.f. FZANNN81M65F158P tramite bonifico sul c/c IBAN IT68C 07601 16500 001058 131911 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 1.939,94 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Carlo Giorgianni nato a Formia il 21/12/70 c.f. GRGCRL70T21D708K tramite bonifico sul c/c IBAN IT24V 03069 82072 100000 004563 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it

^ Preferiti

- Sent Items 1
- Inbox 161
- ufficiosinistri@auto:
 - ^ Inbox 161
 - BONURA
 - centroz 39
 - Eliana Vin 1
 - FAILLA
 - GENNARO
 - GUARNERA
 - MANGIO 1
 - PASQUI 43
 - password
 - Santo S| 87
 - willis 53
- Drafts 7
- Sent Items 1
- Deleted Ite 47
- Archivio
- centro radio
- Junk E-Mail
- ^ Notes
- Trash

FAZIO ANTONINA coass-21-0326 SENTENZA DISTRAZIONE



Diana Mangione - Sircus S.r.l. <dmangione@sircus.it>

lun 17/06, 09:31

ufficiosinistri@autostradesiciliane.it; avv.elianavinci@gmail.com

doc. carlo giorgianni.pd...
601 KB

documenti identità e te...
149 KB

IBAN.pdf
37 KB

Mostra tutti (5 allegati (1 MB)) Scarica tutto

Buongiorno,
 trasmetto i conteggi ricevuti (trattandosi di sentenza con distrazione) affinché possiate procedere a
 Sorte capitale € 4.289,38 (capitale devalutato)
 Interessi € 64,34
 € 10,38 Interessi legali dal 11/03/2024
 Spese mediche € 429,00
 Danni mezzo € 1.410,00
Totale € 6.203,10 da versare in favore della signora FAZIO ANTONINA, IBAN:
 Spese legali distratte
 € 1265,00 per compensi professionali
 € 189,75 spese generali
 € 58,19 cpa
 Spese non imponibili € 427,00
Totale € 1.939,94 da versare in favore dell'AVV. CARLO GIORGIANNI, IBAN:
E quindi per il complessivo ammontare di € 8.143,04.
 Allego documenti di identità e codici fiscali dell'attore e del difensore distrattario.
 L' Iban dell'avv. Giorgianni è: IT24V0306982072100000004563
 Si allega Iban della Sig.ra Fazio Antonina.
 Cordiali saluti

Diana Mangione



Lercari

SINCE 1879
SIRCUS

Sircus Via XII Ottobre, 3 6° piano, 16121 Genova
 T | +390105446419 F | +390105446674 E | dmangione@sircus.it
 www.gruppolercari.com | www.sircus.it



Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali. Ne è vietata la diffusione in qualunque modo. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo a eliminarlo e non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione.

Information contained in this e-mail and any attachments are strictly confidential and may also be privileged. If you are not the named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the content to any other person, use it for any purpose, store or copy the information in any medium.



RG 314/2022

GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento promosso da:

Fazio Antonina (FZANNN81M65F158P) parte rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Giorgianni e domiciliata come in atti.

PARTE ATTRICE

Contro

Consorzio Autostrade Siciliane in persona del legale rappr. pro-tempore , (01962420830) parte rappresentata e difesa dall'avv. Eliana Vinci e domiciliata come in atti

PARTE CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni da insidia stradale

Conclusioni: all'udienza di discussione parte attrice concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda e la condanna al risarcimento del danno come ivi precisato, con vittoria di spese; parte convenuta chiedeva il rigetto di ogni contraria domanda, precisandosi le deduzioni, le domande e le eccezioni, come tutte esaminate infra in motivazione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione, cui integralmente si rimanda, parte attrice conveniva in giudizio le parti in epigrafe, per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'occorso come meglio infra.

Sulla domanda, alla luce del contenuto degli atti, delle prove testimoniali e della documentazione prodotta, si osserva.



Il teste Fazio Francesco, padre dell'attrice, riferisce dell'episodio quando la vettura di parte attrice che egli seguiva a bordo della propria, percorrendo l'autostrada A20 con direzione Palermo Messina, in prossimità del viadotto Mela si scontrava contro un cane che improvvisamente attraversava la strada da sinistra verso destra. Il cane pur ferito si allontanava. La vettura riportava danni alla parte anteriore. Il teste precisa di aver in seguito accompagnato la figlia in ospedale poichè accusava dolori.

Il rapporto della Polizia stradale successivamente intervenuta dà riscontro delle dichiarazioni rese nell'immediatezza circa l'impatto del veicolo contro un cane, attestando i danni riportati dal mezzo, nonché l'intervento del carro attrezzi per il prelievo della vettura sui luoghi del sinistro. Riporta la presente nel tratto di recinzione metallica.

Da quanto emerso può concludersi sulla fondatezza della doglianza dell'attore il quale ha fornito i dovuti riscontri probatori, a tenore del precetto di cui all'art. 2043 c.c., in merito alla ricorrenza dei presupposti dell'invocata tutela risarcitoria.

Dall'esame del caso deve ritenersi infatti l'impossibilità di prevedere o avvistare in tempo utile la presenza di un animale in transito lungo la carreggiata autostradale ed evitarlo con l'uso della normale diligenza e prudenza; deve infatti ritenersi in termini di imprevedibilità, l'effetto sorpresa di tale inaspettata evenienza all'interno della carreggiata autostradale, a discapito, così, della possibilità di evitarlo, predisponendo le opportune cautele.

E' ferma la giurisprudenza nell'affermare che il tracciato autostradale delimitato da reti di recinzione, da guard-rail, muri, fossati ecc, tali da separare nettamente la sede autostradale e le zone di pertinenza dalle aree circostanti, al fine non solo di impedire l'ingresso di animali, ma anche l'accesso abusivo di veicoli o persone, fa sorgere nell'utente la legittima aspettativa della integrità delle misure di protezione (Cass. 14.5.1979 n. 2781). E' proprio per le caratteristiche di maggior sicurezza e protezione, sussiste un legittimo e fondato affidamento da parte dell'utente di un percorso privo di insidie o pericoli occulti ed imprevedibili quali l'improvviso attraversamento di veicoli, persone, animali.

Rilievo che vale ad escludere, per altro profilo la ricorrenza del caso fortuito quale esimente per la responsabilità del proprietario della strada.

La presenza di un animale in transito sulla carreggiata non potrà infatti farsi rientrare nel novero del caso fortuito pur a fronte di una recinzione del tratto; circostanza che induce a ritenere piuttosto l'inefficace adozione delle dovute misure precauzionali e comunque l'inadeguatezza della recinzione allo scopo. Ciò, in particolare, su quelle aree che, perché



evidentemente suscettibili di essere raggiunte dall'esterno da parte di animali, avrebbero postulato un maggior rigore in termini di controllo e verifica dell'efficienza delle protezioni.

Deve dunque essere imputato il fatto lesivo alla parte convenuta atteso il consueto onere di vigilanza e controllo del bene stradale, nonché quello di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, del rispetto della norma primaria e fondamentale del "neminem laedere", in applicazione della quale l'ente è tenuto ad adoperarsi perchè il bene non presenti per l'utente prevedibili situazioni di pericolo. Onere che, per quanto sopra rilevato, non risulta essere stato assolto.

Per converso, si rileva, come non siano emersi oggettivi ed attendibili riscontri, atti a poter riferire la verifica dell'incidente, ad una manovra imprudente o imperita del conducente il mezzo coinvolto né elementi di addebito a ritenere una velocità impropria e non adeguata al tratto in esame. Significativa in tal senso la circostanza, ricavabile dagli elementi raccolti, per cui pur dopo l'urto, l'animale sia rimasto soltanto ferito ed il mezzo mantenuto nel controllo della conducente in condizioni di sicurezza. Dato che induce a giudicare adeguata la velocità di crociera al momento dell'impatto, escludendosi ipotesi di addebito.

In ordine al danno alla persona si deduce.

Si giudica positivamente il nesso causale delle lesioni subite con il sinistro descritto, giuste le considerazioni medico legali rese nella relazione peritale d'ufficio, che questo giudicante ritiene poter condividere per ragionevolezza e coerenza sulla dinamica del riferito incidente.

Tenuto conto delle conclusioni tratte dal consulente tecnico d'ufficio, che ha diagnosticato esiti da "da trauma cranico minore con escoriazione in regione frontale sinistra cervicgia post traumatica con rettilineizzazione trauma contusivo emisoma destro trauma lombare ", può essere determinata la durata per la guarigione delle lesioni, per inabilità temporanea assoluta e inabilità parziale come infra indicato. I pregiudizi di carattere permanente, valutate le complessive deduzioni medico legali esposte in atti, possono essere congruamente valutati con giudizio equitativo, nella misura di seguito riportata.

Nel grado infra indicato compete dunque il ristoro del danno da invalidità temporanea totale e parziale per la sofferenza patita nel periodo necessario al risolversi del pregiudizio alla salute subito, ed il risarcimento del danno c.d. biologico da intendersi, nella sua accezione più ampia, come ogni compromissione all'integrità psicofisica della persona nel suo molteplice ambito di esplicazione.



Ai fini della liquidazione del danno per inabilità temporanea totale, parziale e permanente, il criterio di liquidazione seguito sarà quello previsto nelle tabelle delle c.d. micropermanenti di cui dall'art. 5 L. n. 57 del 2001 e successivi aggiornamenti.

Non si ravvisano gli estremi per il ristoro del danno non patrimoniale, in difetto, nel caso in ipotesi di specifiche allegazioni e dati di prova circa un concreto pregiudizio di tal natura patito per effetto delle lesioni patite e del decorso clinico seguente. A tenore delle pronunce rese da Cass. SS. UU. nn. 26972, 26973, 26974 e 26975/2008 deve peraltro chiarirsi che il danno non patrimoniale è una categoria generale e che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno estetico, etc.), risponde ad esigenze meramente descrittive, ma non implica il

Le obbligazioni relative alla corresponsione del risarcimento del danno biologico sono obbligazioni di valore, meritevoli di rivalutazione e vengono dunque determinate con riferimento ai valori monetari attuali.

Quanto agli interessi legali, quale appunto danno da ritardo nel risarcimento, a compensazione del c.d. lucro cessante per la mancata immediata disponibilità del denaro, in difetto di diversi elementi probatori di valutazione, potrà essere liquidato, in linea con la più autorevole giurisprudenza in tema, sulla somma corrispondente al valore al momento dell'illecito, stabilendo con criterio equitativo un indice medio commisurato alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso di interessi che la somma avrebbe potuto rendere, così operando sull'importo devalutato.

Così, tenuto conto delle superiori considerazioni si perviene ad un totale complessivo così determinato:

Invalidità temporanea totale (€ 50,79 die) (giorni):		0,00
Invalidità temporanea parziale al 75% (giorni):	10	380,93
Invalidità temporanea parziale al 50% (giorni):	25	634,88
Invalidità temporanea parziale al 25% (giorni):	30	380,93
Invalidità permanente 3 %	Età 39	2.892,64
	Totale	4.289,38
Interessi sul totale devalutato		64,34



Totale danno biologico 4.353,72

Dalla data della presente decisione andranno ancora calcolati gli interessi legali maturandi fino al soddisfo.

Meritevole è inoltre il riconoscimento delle spese per cure mediche documentate, in misura di euro 429,00 così, tenuto conto degli interessi sul totale devalutato maturati alla data della decisione, sommandosi l'importo complessivo di euro 0,00

In ordine alla determinazione del danno al mezzo si osserva.

La tipologia delle compromissioni riportate dalla fattura in atti confermate dal predisponente in sede di prova testimoniale, possono giudicarsi riconducibili al fatto per cui è giudizio.

Non potrà tuttavia essere asseverato il complessivo importo per le riparazioni come indicate. Riparazioni che non offrono un solido grado di affidamento quanto a congruità dei prezzi, anche in ordine alle parti di ricambio ivi indicate e costo di mano d'opera, secondo valori medi locali di riferimento come infra.

In ragione di ciò, considerata la consistenza delle riparazioni e delle sostituzioni ivi descritte, si ritiene congruo, con valutazione equitativa, determinare la durata della mano d'opera degli interventi per ore 20,00 così, assunto il costo di euro 28,00/ora, quantificandosi complessivamente l'importo di euro 560,00 ed euro 850,00 iva compresa per parti di ricambio.

In ragione di quanto sopra il danno potrà essere determinato nella somma complessiva di euro 1.410,00 iva compresa, in valori attuali.

La parte convenuta deve pertanto essere condannata al risarcimento del danno per l'importo delle somme predette.

Le spese del giudizio, liquidate ai sensi delle vigenti disposizioni normative per fasi processuali e valore del *decisum*, vengono poste a carico come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza eccezione o deduzione, così decide:

Dichiara la responsabilità esclusiva di parte convenuta per la verifica del sinistro per cui è causa.



Sentenza n. 106/2024 pubbl. il 12/03/2024
RG n. 314/2022
Repert. n. 151/2024 del 12/03/2024
Sentenza n. cronol. 722/2024 del 12/03/2024

Per l'effetto condanna il Consorzio Autostrade Siciliane in persona del legale rapp. pro-tempore al pagamento in favore di parte attrice della somma determinata, previa rivalutazione e computo degli interessi maturati sino alla decisione, come spiegato in parte motiva in: euro 0,00 a titolo di risarcimento del danno alla persona; euro 0,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche; euro 1.410,00 a titolo di risarcimento del danno subito al mezzo.

Condanna il Consorzio Autostrade Siciliane in persona del legale rapp. pro-tempore al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio liquidate in euro 1.265,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute, ed euro 427,00 per spese, incluse anticipazioni per la c.t.u., disponendo la distrazione in favore del procuratore di parte attrice sopra indicato, anticipatorio, giusta dichiarazione in atti.

Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Barcellona P.G., 11 marzo 2024

Il Giudice di Pace
Pietro Longo





N. RG 314/2022

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G.

letta l'istanza per la correzione della sentenza presentata da parte attrice nel procedimento in epigrafe,

lette le note in atti;

visto l'art. 288, primo comma, c.p.c.

ORDINA

la correzione della sentenza n° 106/2024 emessa nel giudizio in epigrafe come segue:

- alla pag. 4, rigo 6, la parola "0,00" è sostituita con la parola "437,50";
- alla pag. 6, rigo 6, le parole "*euro 0,00 a titolo di risarcimento del danno alla persona; euro 0,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche*" sono sostituite con le parole "*euro 4.353,72 a titolo di risarcimento del danno alla persona; euro 437,50 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche*".

Fermo il resto.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente e le annotazioni di rito.

Barcellona P.G. 16 aprile 2024

Il giudice di pace
Pietro Longo

COORDINATE BANCARIE

Invia

IBAN

IT68C0760116500001058131911

BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX